

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 4.2

**Verifiche ispettive
in materia di continuità
del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica**
Giugno 2005 – Novembre 2005

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^{A)}	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICA	3 grandi	applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico e sulla rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione	verificati 5 ambiti territoriali tutti validi verificato corretto sistema di rilevazione del numero effettivo di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione per una grande azienda
	7 esercizi di una grande impresa	applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	verificati 21 ambiti, tutti validi per Indice di precisione e Indice di correttezza verificata non conformità del nuovo Indice sistema di registrazione per 2 esercizi

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

metodologia di registrazione delle interruzioni, anch'esse scelte a campione.

Le verifiche hanno comportato, in media, un sopralluogo della durata di 2 giorni e l'impiego di 4 persone, tra funzionari dell'Autorità, consulenti e personale dell'ENEA distaccato presso l'Autorità.

Verifiche ispettive in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Le verifiche ispettive sono state eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza presso due imprese di grandi dimensioni e un'impresa di medie dimensioni ai sensi delle delibere 2 maggio 2005, n. 80 e n. 81, e 9 giugno 2005, n. 103.

Le ispezioni sono state finalizzate all'acquisizione degli elementi necessari per l'effettuazione di nuovi controlli di qualità del gas presso gli impianti di distribuzione rispetto ai quali non era stato possibile effettuare i precedenti controlli, nonché a verificare:

- le motivazioni della mancata collaborazione all'effettuazione dei controlli di qualità del gas svolti ai sensi della delibera 22 luglio 2004, n. 125;
- l'applicazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236, e 29 settembre 2004, n. 168;
- l'applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale ai sensi delle delibere dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47, e n. 168/04;
- l'effettuazione, ai sensi dell'art. 76, comma 76.1, della delibera

n. 168/04, di controlli in via sperimentale dei dati di sicurezza relativi all'anno 2004 e riferiti agli impianti rispetto ai quali non è stato possibile effettuare i precedenti controlli.

A seguito di dette verifiche ispettive, sono state avviate nei confronti delle tre imprese ispezionate le istruttorie formali di cui alle delibere 24 gennaio 2006, n. 17, 15 febbraio 2006, n. 30, e 20 febbraio 2006, n. 33.

Controlli tecnici in materia di sicurezza e qualità del gas (potere calorifico, pressione e grado di odorizzazione)

Nel periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006 sono stati effettuati 57 prelievi di gas presso 39 imprese di distribuzione, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e la Stazione sperimentale per i combustibili.

Tali controlli hanno comportato l'effettuazione di prelievi di gas, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere n. 125/04 (per il periodo novembre 2004 – ottobre 2005) e 27 luglio 2005, n. 157 (per il periodo novembre 2005 – ottobre 2006), al fine di verificare i principali parametri concernenti la qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete: il potere calorifico superiore, la pressione di fornitura e il grado di odorizzazione del gas stesso.

I prelievi del gas sono stati effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale, collocati in posizione distante dai punti di alimentazione delle reti di distribuzione; il controllo sul potere calorifico superiore e sull'odorizzazione del gas è stato eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas, attraverso manometro.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori l'obbligo di odorizzare il gas naturale e ai produttori quello di odorizzare gli altri tipi di gas. L'odorizzazione deve essere effettuata conformemente alle norme emanate dall'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas). La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di 2 controlli (ex delibera n. 157/05) è stato verificato sul campo, e successivamente confermato dalle analisi di laboratorio, un'insufficiente grado di odorizzazione: per tali casi gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato denuncia penale nei confronti dei distributori responsabili del servizio.

L'elenco dei controlli tecnici è riportato in dettaglio nella tavola 4.3.

Verifiche ispettive sulle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Nel periodo giugno-novembre 2005 sono state effettuate 9 verifiche ispettive svolte con la collaborazione del Nucleo speciale tutela

mercati della Guardia di Finanza presso imprese di distribuzione e di vendita del gas, individuate con la delibera 15 giugno 2005, n. 112, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale previste dalla delibera 29 luglio 2004, n. 138.

Gli accertamenti, effettuati attraverso la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi, hanno riguardato principalmente le richieste di accesso pervenute all'esercente per: l'attivazione di nuovi punti di riconsegna; la variazione contrattuale del massimo prelievo orario; la riattivazione di punti di riconsegna esistenti o per la sostituzione nella fornitura ai clienti finali; la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura ai clienti finali; gli obblighi informativi; la fatturazione; le garanzie finanziarie.

È attualmente in fase di completamento la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 4.4.

TAV. 4.3

**Controlli tecnici
in materia di sicurezza
e qualità del gas**
1 aprile 2005 – 31 marzo 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^{A)}	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	13 grandi (per 32 impianti) 25 medie (per 25 impianti)	controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas	accertato un grado di odorizzazione non conforme per 2 medie imprese, mancata collaborazione al prelievo gas per una grande impresa e per una media impresa

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

TAV. 4.4

**Verifiche ispettive
in materia di garanzie
per il libero accesso
al servizio di distribuzione
del gas naturale**
Giugno 2005 – Novembre 2005

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^{A)}	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	2 grandi 3 medie 1 piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04	esiti in corso di valutazione
SERVIZIO VENDITA GAS	1 grande 2 piccole	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04	esiti in corso di valutazione

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

Verifiche ispettive in materia di qualità commerciale del servizio elettrico

Nel corso del mese di dicembre 2005 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, presso una azienda di medie dimensioni ai sensi della delibera 14 novembre 2005, n. 236, avente a oggetto la verifica del rispetto:

- delle norme in materia di qualità commerciale di cui al Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (delibera n. 4/04), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati relativi alle prestazioni di prevenzione e di esecuzione di lavori, nonché il contenuto dei preventivi;
- degli obblighi in materia di contenuti informativi delle bollette previsti dalle delibere n. 55/00, n. 200/99 e n. 4/04;
- degli obblighi in materia di condizioni di fornitura previsti dalla delibera n. 200/99.

È attualmente in fase di completamento la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti.

Verifiche ispettive in materia di tariffe gas

Le attività ispettive hanno riguardato due soggetti di dimensioni minori, svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, ai sensi delle delibere 3 febbraio 2005, n. 16, e 9 febbraio 2006, n. 26. Tali soggetti non hanno fornito gli elementi documentali ai fini dell'applicazione della metodologia tariffaria per le attività di trasporto, di dispacciamento e di distribuzione del gas naturale.

La prima verifica ispettiva ha avuto come oggetto la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera 29 luglio 2005, n. 166, e in particolare:

- la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità ai fini della presentazione delle proposte tariffarie relative all'attività di trasporto;
- l'acquisizione di informazioni e documenti che la società non ha trasmesso all'Autorità nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie.

La seconda ha invece interessato:

- la verifica dello stato di attuazione degli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 164/00;
- l'acquisizione di informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di distribuzione e di fornitura per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004;
- la verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalle delibere 28 dicembre 2000, n. 237, e 13 settembre 2000, n. 170.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

Indagine in materia di importazione di energia elettrica

Nel mese di ottobre 2005 l'Autorità è venuta a conoscenza dell'indagine penale svolta dal Nucleo regionale di Polizia tributaria Friuli Venezia Giulia concernente il contrabbando di energia elettrica importata da paesi non appartenenti all'Unione europea e per la quale non sono stati pagati i cd. "diritti di confine".

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno acquisire, presso la sede di Trieste del predetto Nucleo, gli elementi conoscitivi dell'indagine penale al fine di verificare l'esistenza di presupposti per avviare procedimenti amministrativi o sanzionatori. Tale verifica era finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni di provvedimenti della medesima Autorità relative, per esempio, all'assegnazione delle quote di capacità di trasporto per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e al pagamento delle componenti parafiscali concernenti l'importazione di energia elettrica.

Nel mese di gennaio il Pubblico Ministero titolare dell'indagine ha consentito la trasmissione all'Autorità della documentazione relativa alla suddetta indagine in esito a una richiesta di informazioni e documenti ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, essendo venuta meno la cessazione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio per effetto dell'esercizio dell'azione penale.

È attualmente in corso la valutazione della documentazione acquisita da parte degli Uffici competenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Il programma di verifiche e sopralluoghi effettuati dalla CCSE al fine di intensificare ed estendere i controlli sugli impianti di produ-

zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e su quelli di cogenerazione ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60, ha riguardato, per il periodo maggio 2005 - marzo 2006, 50 impianti, per una potenza installata equivalente a circa 3.200 MW.

Dal punto di vista della tipologia di trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive effettuate dalla CCSE hanno riguardato i seguenti segmenti principali (Tav. 4.5):

- 29 impianti assimilati, di cui 17 con convenzioni di cessione destinata CIP6 (di cui 3 ex CIP 14 novembre 1990, n. 34) e 12 con cessioni di eccedenze, per complessivi 2.043 MW. Di questi, 11 impianti, per una potenza complessiva pari a 1.235 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 13 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 987 MW;
- 8 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 177 MW, di cui 3 alimentati a biomasse, 4 a RSU e uno eolico.

Il programma delle verifiche ispettive relative ai primi 50 impianti è stato stabilito anche al fine di raccogliere elementi utili per la integrazione del regolamento del Comitato esperti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2.4, della delibera n. 60/04.

Dei 50 impianti sottoposti a sopralluogo, per 27 (alla data di fine

marzo 2006) la CCSE ha completato le verifiche, trasmettendo ai soggetti titolari e, per conoscenza all'Autorità, le risultanze delle verifiche ispettive.

Per 15 di essi non sono emerse violazioni della normativa vigente, nel senso che:

- è stata verificata la piena corrispondenza della configurazione impiantistica alla situazione desumibile dalla documentazione prodotta ai fini della verifica annuale dei parametri di riferimento dichiarati (len per gli impianti assimilati, IRE e LT per quelli cogenerativi);
- è stato verificato il rispetto sia della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico e della rispondenza dei valori effettivi dell'indice len a quelli dichiarati, per gli impianti assimilati; sia delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli art. 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, per la cogenerazione.

Le verifiche, condotte con particolare riferimento ai dati a consuntivo dell'esercizio 2004 e in molti casi estesi anche agli esercizi precedenti, hanno portato:

- in alcuni casi, a formulare raccomandazioni al soggetto produt-

TAV. 4.5

**Verifiche ispettive
in materia di impianti
di produzione incentivati
svolti con la CCSE**

Maggio 2005 - Marzo 2006

IMPIANTI	NUMERO	MW	% (IN MW)	DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
				NUMERO	MW	% (IN MW)
ASSIMILATI						
Assimilati CIP6	14	1.542		5	1.092	
Assimilati ex CIP n. 34/90	3	386		1	91	
Assimilati eccedenze	12	115		5	52	
TOTALE ASSIMILATI	29	2.043	63,7	11	1.235	
Cogenerativi puri	13	987				
TOTALE COGENERATIVI	13	987	30,8	24	2.222	69,3
RINNOVABILI						
Biomasse	3	51				
Eolico	1	22				
Rifiuti solidi urbani	4	104				
TOTALE RINNOVABILI	8	177	5,5			
TOTALE	50	3.206	100,0			

tore in materia di strumentazione di misura (tarature periodiche, classi di precisione, collocazione nell'impianto) o di sigillatura dei dispositivi di *bypass* che intercettano i sistemi di misura stessi, senza peraltro prescrivere condizioni vincolanti e tassative, non essendo previste dalla normativa di riferimento;

- nei casi in cui sono state riscontrate modalità di contabilizzazione delle grandezze elettriche, termiche e di energia primaria difformi dalla normativa vigente, al ricalcolo degli indici Ien, IRE e LT rispetto a quanto reso nelle dichiarazioni annuali, dandone evidenza al soggetto produttore e verificando la conformità degli incentivi corrisposti all'effettivo indice di prestazione.

Per i restanti 12 impianti sono invece emerse risultanze negative, per le quali sono in corso le azioni per i seguiti di tipo amministrativo, prescrittivo e sanzionatorio.

Vigilanza e procedimenti individuali nel mercato elettrico

Nel 2005, l'attività di controllo ha avuto a oggetto alcuni comportamenti posti in essere dalla società S.I.P.I.C. Spa.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di valutazione delle comunicazioni provenienti dai consumatori, l'Autorità ha verificato che diverse segnalazioni di alcuni clienti del suddetto esercente avevano a oggetto le medesime problematiche. Nello specifico, tali consumatori lamentavano la non corretta applicazione da parte della società S.I.P.I.C. delle disposizioni previste dall'Autorità in materia di richieste di prestazioni soggette a standard di qualità commerciale, di contenuti informativi delle bollette e di condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, l'Autorità ha disposto, con la delibera n. 236/05, di effettuare un'ispezione presso la società S.I.P.I.C., al fine di verificare il rispetto da parte dell'esercente delle norme in materia di qualità commerciale di cui al Testo integrato approvato con la delibera n. 4/04. In particolare, l'ispezione intendeva verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati relativi alle prestazioni di prevenzione e di esecuzione di lavori, nonché il contenuto dei preventivi. Inoltre, con la medesima ispezione si è inteso accertare il rispetto degli obblighi in materia di contenuti informativi delle bollette previsti dalle delibere n. 55/00, n. 200/99 e n. 4/04, oltre che degli obblighi in materia di condizioni di fornitura previsti dalla delibera n. 200/99.

L'attività di valutazione, analisi e trattamento degli esiti da parte degli Uffici interessati è attualmente in corso.

Per quanto riguarda i procedimenti individuali avviati nel settore elettrico sulla scorta dei reclami e delle segnalazioni ricevute, nel corso dell'anno 2005 l'Autorità ha attuato un significativo intervento nei confronti della società AceaElectrabel Elettricità Spa.

Con il provvedimento 3 agosto 2005, n. 173, l'Autorità è intervenuta nei confronti di tale società sia per le fatturazioni erronee effettuate nei primi mesi del 2005, sia per le mancate letture, ordinando l'adozione di idonee misure a tutela dei clienti. In merito l'Autorità, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni del disservizio da parte degli utenti interessati, ha provveduto a integrare e verificare le informazioni pervenute.

In particolare, durante lo svolgimento di tale attività conoscitiva, è emerso che l'emissione da parte di AceaElectrabel Elettricità di fatture con consumi non corrispondenti a quelli effettivi era stata determinata da un difetto del *software* di alcuni terminali di lettura delle bollette e delle batterie tampone impiegate nei medesimi terminali, nonché da carenze nelle procedure di controllo delle rilevazioni.

Inoltre, è emerso che la società, alla data del 30 novembre 2004, aveva un consistente numero di clienti per i quali non risultava eseguita la lettura da oltre 12 mesi. Al riguardo, la società ha dichiarato che tali mancate letture dovevano essere imputate da un lato al fatto che alcuni contatori sono fisicamente accessibili solo in presenza del proprietario dell'unità immobiliare, e, dall'altro, per un consistente numero di clienti, a imprecisioni o carenze nell'archivio tecnico-commerciale necessario per la localizzazione del punto di fornitura e del relativo contatore.

Per riparare al disservizio causato dalla fatturazione erronea, AceaElectrabel Elettricità ha comunicato di aver provveduto alla rilettura dei clienti interessati, acquisendo per un notevole numero di essi il dato corretto e, dove detta lettura aveva evidenziato la sussistenza di un errore, di aver attivato la relativa rettifica di fatturazione. Per i restanti clienti per i quali non era stato possibile acquisire la lettura, il recupero del dato ai fini della rettifica di fatturazione sarebbe stato effettuato nell'ambito dell'attività ordinaria di lettura, entro l'anno successivo.

Per quanto riguarda i clienti per i quali non era stata acquisita una lettura da oltre 12 mesi per carenze informative sulla localizzazione dei contatori, era stato programmato un intervento della durata di circa 12-18 mesi a decorrere da settembre 2005.

L'Autorità ha ritenuto che le misure poste in essere dalla società per riparare il disservizio relativo all'errata fatturazione non fossero adeguate alla tutela dei consumatori, poiché le letture acquisite successivamente al disservizio sono state significativamente infe-

riori al numero dei clienti interessati. Inoltre il differimento del recupero del dato entro un arco temporale non giustificato da specifiche esigenze tecnico-operative pregiudica il diritto del cliente alla rettifica della fatturazione.

Anche per i clienti per i quali non è stata acquisita la lettura da oltre 12 mesi, l'Autorità ha ritenuto che il programma per il recupero dei dati informativi tecnico-commerciali non fosse adeguato a riparare la lesione del diritto al tentativo di lettura.

Pertanto l'Autorità, con la citata delibera n. 173/05, ha ordinato la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti dei clienti ordinando ad AceaElectrabel Elettricità di effettuare, entro 90 giorni e previa adeguata comunicazione ai clienti interessati, un ulteriore tentativo di lettura per i clienti che hanno subito il disservizio, ma per i quali la società non ha acquisito la lettura; nonché di provvedere alla conseguente rettifica della fatturazione e di effettuare, entro 180 giorni, un tentativo di lettura nei confronti dei clienti per i quali sono state registrate imprecisioni o carenze nei dati dell'archivio tecnico-commerciale e non risulti acquisita una lettura da oltre 12 mesi.

Vigilanza e procedimenti individuali nel settore del gas

Nel mese di febbraio 2006, sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali della società Toscana Gas

Clienti Spa, in particolare da quelli residenti nella zona di Pisa che, dopo aver cambiato fornitore, sottoscrivendo un nuovo contratto con Enel Gas, lamentavano di aver ricevuto con riferimento al periodo luglio 2005 – gennaio 2006, la fatturazione per consumi di gas naturale da parte sia del precedente venditore sia del nuovo.

In particolare, in seguito agli accertamenti effettuati dagli Uffici, è emerso che Toscana Gas Clienti, nonostante avesse ricevuto nei termini prescritti dall'Autorità l'informativa relativa all'avvenuta sostituzione nella fornitura ai clienti interessati a favore di un altro venditore, ha continuato a emettere fatture nei loro confronti. Quindi, alcuni consumatori hanno erroneamente continuato a effettuare i pagamenti a Toscana Gas Clienti anziché al nuovo fornitore, esponendosi al rischio di sospensione della fornitura per insolvenza nei confronti di quest'ultimo. Altri consumatori, invece, hanno pagato due volte la medesima fornitura di gas.

Pertanto, l'Autorità con la delibera 6 aprile 2006, n. 72, ha ordinato alla società Toscana Gas Clienti: di dare trasparente informativa ai clienti interessati della loro posizione contrattuale; di annullare le bollette emesse nei confronti di clienti già passati ad altro fornitore; di provvedere ai necessari conguagli e alla restituzione degli importi versati, comprensivi degli interessi legali maturati.

Istruttorie formali e sanzioni

Sanzioni

La storia relativamente breve dell'attività istituzionale dell'Autorità è stata connotata, in una sua prima fase, da interventi di carattere prevalentemente normativo, volti a regolare in termini generali le condotte degli operatori nei mercati dell'energia elettrica e del gas, al fine di promuovere la concorrenza e assicurare la tutela dei consumatori.

Il consolidarsi di una tale regolazione, divenuta progressivamente più matura, ha condotto l'Autorità, in un secondo momento, a utilizzare gli strumenti di natura giustiziale alla stessa attribuiti così da assicurare l'effettiva applicazione della regolazione. A tal fine, lo strumento principe è costituito dalla potestà, attribuita dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commisurabili entro un minimo edittale pari a circa 25.000 € e un massimo pari a circa 150 milioni

di euro) agli esercenti che abbiano violato i propri provvedimenti, ovvero si siano rifiutati di fornire le informazioni richieste, o abbiano reso informazioni non veritiere.

Sebbene sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità siano state irrogate anche nel suo primo periodo di attività istituzionale e un primo e rilevante insieme di interventi sanzionatori sia già registrabile nell'anno 2004 (si tratta di interventi prevalentemente relativi a violazioni della disciplina in materia di accesso alle infrastrutture di rete), è nel 2005 che si registra il significativo intensificarsi dell'esercizio della funzione giustiziale di tipo repressivo: sono 89, infatti, i procedimenti sanzionatori gestiti durante tale anno. Cinquanta di questi sono stati avviati negli ultimi quattro mesi del 2004 e 39 nel corso del 2005.

Relativamente ai procedimenti avviati nel 2004, 20 si sono conclusi nel 2005, mentre il termine per la chiusura dei rimanenti (si tratta di procedimenti avviati in relazione al *blackout* del 28 settembre 2003) è stato prorogato al 31 ottobre 2006.

Dei 39 procedimenti avviati nel 2005, invece, 10 sono giunti a conclusione, mentre per altri 10 è imminente l'adozione del provvedimento finale, essendo state comunicate le relative risultanze istruttorie e conseguentemente effettuate le rispettive audizioni finali.

Complessivamente sono stati conclusi 30 procedimenti.

L'importanza che l'esercizio della potestà sanzionatoria è destinata ad assumere nell'attività del regolatore è evidenziata non solo dall'elevato numero dei procedimenti gestiti nell'anno, ma anche dalla recente riforma legislativa disposta con l'art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. La normativa esclude infatti provvedimenti sanzionatori dell'Autorità dall'ambito di applicazione del generale istituto del pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione). Tale riforma, come anche chiarito dal Consiglio di Stato (CDS) con un parere del 15 novembre 2005, riguarda solo le violazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della riforma medesima.

Conseguentemente, solo 4 dei 13 procedimenti in esito ai quali sono state accertate le responsabilità dei soggetti intimati si sono conclusi con l'irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre negli altri casi gli esercenti hanno esercitato la facoltà di obblare, essendo i fatti costitutivi dell'addebito contestato anteriori al maggio 2005. Per i restanti 17 procedimenti che si sono conclusi nel 2005, invece, l'Autorità ha accertato, anche in seguito al contraddittorio instaurato con i soggetti intimati, l'insussistenza dei fatti contestati.

Sotto un diverso profilo, l'esame dei procedimenti gestiti consente

anche di predisporre una prima "mappa" (che potrà essere affinata solo in seguito all'esame dei futuri interventi) delle violazioni contestate e delle condotte devianti.

Al riguardo, ci si limita a richiamare le principali questioni trattate, o in corso di trattazione, distinguendole per macroprofili ai quali sono riconducibili le norme la cui (presunta) violazione ha costituito presupposto per l'avvio dei sopra richiamati procedimenti.

A] Violazioni della disciplina in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

In primo luogo, per quanto attiene al profilo dell'accesso alle infrastrutture di rete, il 2005 si è aperto con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un illecito rifiuto di accesso al terminale di rigassificazione di GNL (delibera 12 gennaio 2005, n. 2). Il provvedimento è stato adottato in esito a una istruttoria formale avviata con la delibera 20 luglio 2004, n. 120, in seguito a una controversia in materia di accesso al suddetto terminale. L'Autorità, risolvendo in via amministrativa la controversia, ha ribadito i principi fondamentali e generali che governano la materia dell'accesso alle infrastrutture, già abbozzati, sebbene ancora in forma non sistematica, in altri interventi adottati nel corso del 2004 (delibere 25 maggio 2004, n. 76 e n. 77).

Sono stati altresì avviati procedimenti per presunta violazione della disciplina dell'Autorità relativa alle modalità di erogazione dei servizi di rete. In particolare, è stata contestata la violazione delle disposizioni generali in materia di stoccaggio (delibera 21 giugno 2005, n. 119), tra cui quelle inerenti ai corrispettivi per il bilanciamento.

Sono stati inoltre avviati procedimenti per possibili violazioni della disciplina generale relativa all'erogazione del servizio di misura del gas: la condotta deviante sarebbe stata realizzata da esercenti il servizio di distribuzione che, nelle rispettive condizioni generali di contratto, avrebbero imposto alle società di vendita (che intendessero esercitare il diritto loro riconosciuto di effettuare la lettura dei propri clienti finali) una cadenza di letture superiore a quelle minime previste dall'Autorità.

B] Violazioni della disciplina tariffaria

Attengono alla disciplina tariffaria le violazioni contestate ad alcuni esercenti il servizio di distribuzione del gas che, nelle proprie condizioni generali di contratto, prevedevano corrispettivi per

prestazioni (tra cui l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura di un cliente finale servito in precedenza da altro utente) già remunerate dalla tariffa approvata dall'Autorità, ai sensi della delibera n. 170/04. Tali violazioni sono rilevanti anche ai fini della disciplina dell'accesso al sistema.

Sempre in materia tariffaria, sono stati conclusi procedimenti che hanno riconosciuto la responsabilità di alcune imprese di distribuzione del gas, per aver praticato tariffe difforni da quelle approvate e/o per non aver mai trasmesso successive proposte di opzioni tariffarie (di distribuzione e/o fornitura). Nell'avviare tali procedimenti, l'Autorità ha provveduto a determinare d'ufficio le tariffe degli esercenti intimati.

C] Violazioni delle disposizioni in materia di vendita del gas naturale a tutela dei clienti finali "ex vincolati"

Un altro profilo rilevante riguarda l'assetto delle garanzie predisposte dall'Autorità, nel settore del gas, a tutela dei clienti finali cui, sino alla data del 31 dicembre 2002, non era attribuita la qualifica di cliente idoneo (ovvero che, pur essendo clienti idonei, non avevano esercitato il diritto di libera scelta del proprio fornitore).

Sono state accertate, innanzi tutto, violazioni dell'assetto normativo definito dalla delibera 12 dicembre 2002, n. 207, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire, unitamente a quelle dagli stessi formulate, condizioni economiche predisposte sulla base di criteri adottati dall'Autorità (con delibera n. 138/03). In particolare, è emerso che alcuni esercenti offrivano come condizioni economiche definite dall'Autorità, prezzi incoerenti con i criteri da questa stabiliti, alterando in tal modo il regolare gioco della concorrenza.

L'Autorità ha altresì accertato la violazione della disciplina con-

trattuale minima definita da essa stessa a tutela dei suddetti clienti finali (delibera 18 ottobre 2001, n. 229), relativa, in particolare, alle cadenze minime di fatturazione, nonché agli obblighi informativi in merito al diritto alla rateizzazione delle somme dovute dal cliente.

D] Violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza

Particolarmente numerosi sono i procedimenti avviati dall'Autorità per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, con riferimento sia al settore elettrico, sia a quello del gas.

In specifico, sono 47 i procedimenti avviati in relazione al *black out* del 28 settembre 2003 per la possibile inosservanza delle regole tecniche di connessione nonché delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e imprese proprietarie di impianti appartenenti alla rete stessa.

Per il settore del gas naturale, invece, sono stati avviati 16 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporre a ispezione porzioni di rete in media e alta pressione.

E] Omesse informazioni – Informazioni non veritiere

Infine, un ultimo insieme di procedimenti sanzionatori gestiti nel 2005 ha per oggetto condotte lesive dell'esigenza dell'Autorità di una corretta gestione dei flussi informativi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Nei provvedimenti sino a ora adottati, l'Autorità ha ribadito che ogni condotta deviante sotto questo profilo, che assuma la forma sia del rifiuto a fornire informazioni, sia della dichiarazione non veritiera, non può che costituire un illecito grave.

Stato del contenzioso

Alla luce dell'aggiornamento effettuato nel corso dell'anno 2005 e fino a marzo 2006, i dati relativi agli esiti del contenzioso nel periodo 1997-2006 confermano la tendenza positiva riscontrata negli anni precedenti. È quanto emerge da un'analisi delle decisioni adottate.

Dal punto di vista delle statistiche relative ai procedimenti giurisdizionali si rinvia alle tavole 4.6 e 4.7. Quest'ultima tavola in particolare consente di trarre l'indicazione forse più significativa sul piano istituzionale: pur a fronte di una persistente, atipica, proliferazione del contenzioso, ciò che emerge attesta la stabilità dell'azione dell'Autorità. Infatti, su 2.136 provvedimenti finora adottati ben 228 sono stati impugnati. I ricorsi, di norma plurimi su un singolo provvedimento, hanno determinato l'annullamento totale di soli 14 provvedimenti e parziale di 13: questo significa che l'indice di stabilità calcolato rapportando i provvedimenti usciti indenni al vaglio giurisdizionale al totale di quelli adottati si attesta intorno al 99%; mentre l'indice di stabilità costruito confrontando i provvedimenti non contestati al totale di quelli impugnati si attesta oltre l'88%. La stabilità dell'azione regolatoria è avvalorata anche dalla circostanza che le decisioni di annullamento totale non hanno quasi mai riguardato i provvedimenti normativi e generali attraverso i quali sono state tracciate le linee portanti dell'assetto regolatorio.

A questi indicatori quantitativi si aggiungono ulteriori considerazioni, tratte dai contenuti delle pronunce dei giudici e da un'analisi critica della giurisprudenza sedimentatasi nel corso del periodo interessato. In particolare, pur con le alterne vicende del doppio gra-

do di giudizio, la giurisprudenza di settore appare indubbiamente rassicurante e coerente con l'azione regolatoria dell'Autorità.

Una prima considerazione riguarda la salvaguardia del perimetro dell'azione del regolatore, cioè l'ambito dei poteri riconosciuti dal quadro normativo rilevante. È ormai chiaro, stante la giurisprudenza consolidatasi, che l'ambito dell'attività dell'Autorità non è limitato ai segmenti di mercato oggetto di riserva legale (secondo la tradizionale nozione di servizio pubblico), ma a tutti i segmenti dei servizi di pubblica utilità, compresi quelli ormai liberalizzati (produzione, vendita ecc.). La giurisprudenza, anche la più recente (CDS, VI, 10 ottobre 2005, n. 5467), ha da sempre avvalorato la distinzione tra la nozione di "servizio pubblico" e quella – più ampia rispetto alla prima – di "servizio di pubblica utilità" di cui alla legge n. 481/05 che comprende in sé *"anche le attività economiche naturalmente riservate ai privati, ma che, tuttavia, presentano profili di interesse generale"* e questo indipendentemente dalla *"peculiarità del regime in cui sono esercitate"*. Da tale generale premessa i giudici fanno discendere l'affermazione dell'ulteriore decisivo principio in base al quale *"liberalizzare un settore non significa deregolarlo"*, dal che deriva che attività divenute libere, come quelle di importazione, esportazione, produzione o vendita, non possono, per ciò stesso, essere sottratte a qualsiasi forma di regolazione diretta alla tutela della collettività degli utenti.

Né la legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, ha portato innovazioni al riguardo, determinando un'improvvisa compressione del ruolo dell'Autorità, dato che detta

TAV. 4.6

Esito del contenzioso
dal 1997 al marzo 2006

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
DECISIONI DEL TAR			
su istanza di sospensiva	180	83	44
di merito	228	140	91
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO			
su appelli dell'Autorità	38	47	6
su appelli della controparte	45	17	7

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge ha, sul punto, una valenza meramente ricognitiva delle norme che disciplinano i settori dell'energia elettrica e del gas (cfr. anche il dispositivo di decisione 21 marzo 2006, n. 217, del CDS, sezione VI, che ha ribaltato la sentenza 28 giugno 2005, n. 3478, del TAR Lombardia).

Per quanto riguarda gli orientamenti emersi nel primo grado di giudizio, sembrerebbe più problematica la possibilità del regolatore di incidere sull'autonomia contrattuale e la libertà di impresa dei soggetti regolati, limitandole con misure amministrative non sufficientemente precisate dal legislatore.

Uno degli snodi affrontati dalla giurisprudenza nel corso dell'ultimo anno attiene, sotto questo profilo, al tema dell'imposizione di limiti all'autonomia negoziale degli operatori in relazione alla gestione della propria capacità produttiva, ovvero ai processi di formazione dei prezzi. Da questo punto di vista, l'orientamento maturato, almeno davanti al TAR Lombardia, è quello di non considerare sufficienti le basi normative del potere direttiva di cui all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95; né tanto meno quelle derivanti dalla generale finalità di promozione della con-

correnza intestata all'Autorità dall'art. 1 della medesima legge. Tuttavia questo principio giurisprudenziale, che esige una stretta specificazione dei poteri dell'amministrazione tale da circoscrivere la discrezionalità, deve ancora essere sottoposto al vaglio del CDS, che, su un piano più generale, sembra propendere per una interpretazione più aperta del dettato normativo, ritenendo la legge istitutiva una legge di indirizzo che poggia su "rinvii in bianco all'esercizio futuro del potere" dell'Autorità, la quale è in grado di autoprogrammarsi e di concretizzare il mandato legislativo (CDS 24 maggio 2005, n. 5827).

Pertanto, l'azione del regolatore non può essere inibita dalla diffusione di pratiche contrattuali, in uso in segmenti di mercato ormai liberalizzati, che adottino come riferimento per le negoziazioni tra le parti misure amministrative precedentemente adottate in segmenti oggetto di regolazione.

In un caso verificatosi nel settore elettrico, ove la modifica del sistema delle cd. "fasce orarie" aveva finito per incidere in modo indiretto sui contratti di acquisto dell'energia elettrica, stipulati nel mercato libero da alcuni clienti idonei sulla base della strut-

TAV. 4.7

Riepilogo del contenzioso
per anno dal 1997
al marzo 2006

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
NUMERO RICORSI ^(A)	14	29	68	46	92	94	55	145	177	71	791
DECISIONI SU ISTANZA DI SOSPENSIVA											
Accolti	-	-	-	2	2	13	5	11	2	48 ^(B)	83
Accolti in parte	2	4	-	-	-	5	1	2	30	-	44
Respinti	7	11	24	23	16	6	24	44	22	3	180
DECISIONI DI MERITO											
Accolti	-	3	-	16	29	30	1	21 ^(C)	40 ^(D)	-	140
Accolti in parte	1	4	4	-	3	8	6	58 ^(E)	7	-	91
Respinti	6	9	25	18	25	32	27	38	48	-	228
DECISIONI SU APPELLO DELL'AUTORITÀ											
Accolti	3	-	-	10	5	1	1	2	5	20	47
Accolti in parte	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	6
Respinti	1	1	-	1	17	-	1	2	12 ^(F)	3	38
DECISIONI SU APPELLO DELLA CONTROPARTE											
Accolti	-	2	-	1	4	3	-	4	3	-	17
Accolti in parte	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	7
Respinti	5	1	10	8	5	1	1	3	9	2	45

A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito basandosi su quelli presentati avverso i provvedimenti adottati nell'anno di riferimento, anche se l'atto di impulso può essere stato notificato all'Autorità nell'anno successivo.

B) Tutti i ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2005, n. 298.

C) Di cui 12 ricorsi avverso la delibera 19 febbraio 2004, n. 20.

D) Di cui 34 ricorsi avverso la delibera 29 dicembre 2004, n. 248.

E) Di cui 45 ricorsi avverso la delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

tura delle fasce orarie fino allora in vigore, il CDS, ribaltando la decisione del TAR Lombardia, ha rilevato il difetto di interesse, dei clienti idonei originari ricorrenti, a impugnare la decisione di modifica delle fasce. Infatti, essi potevano essere pregiudicati solo in via riflessa dalla delibera impugnata, avendo utilizzato come parametro i prezzi di riferimento del mercato vincolato solo per effetto di una libera scelta effettuata durante la contrattazione degli acquisti di energia elettrica. Secondo i giudici, *"si tratta di soggetti che non sono i destinatari naturali della delibera amministrativa impugnata e che non sarebbero stati incisi dal potere amministrativo se non avessero stipulato dei contratti che contengono clausole chiaramente imprevidenti perché mancanti di una possibilità di rinegoziazione dell'accordo in ca-*

so di mutamento del parametro amministrativo di riferimento" (CDS, VI sezione, sentenze 21 dicembre 2004, nn. 976/05, 983/05, 1103/05, 1191/05).

Questa decisione riveste una certa importanza: l'aver sottolineato la mancata introduzione, da parte di operatori privati, di clausole di adeguamento automatico in relazione a sopravvenute modifiche amministrative, significa stabilire un corretto rapporto tra l'attività dell'Autorità e l'autonomia contrattuale delle parti, non potendosi accettare che la potestà amministrativa della prima possa essere inibita per effetto della circostanza che tra soggetti (nemmeno diretti destinatari delle misure amministrative, in quanto operatori del mercato libero) sia diffusa la pratica di "calibrare" i propri contratti sulla base di precedenti determinazioni amministrative.

Efficienza energetica negli usi finali

Il 2005 è stato il primo anno di piena attuazione del meccanismo introdotto con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, recanti *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

Il meccanismo prevede:

- obiettivi obbligatori di risparmio energetico, in capo ai maggiori distributori di energia elettrica e di gas naturale, da con-

seguirsi tramite la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate;

- possibilità di adempiere agli obblighi tramite: a) interventi realizzati in proprio dai distributori obbligati; b) interventi realizzati in collaborazione con soggetti terzi; c) acquisto di Titoli di efficienza energetica (TEE) attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti;
- creazione di un mercato di TEE (o certificati bianchi), emessi dalla società Gestore del mercato elettrico Spa (GME) su specifica autorizzazione dell'Autorità a valle di un complesso processo di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dai singoli interventi condotto dalla stessa Autorità;
- possibilità di previsione di una copertura tariffaria di parte dei

costi sostenuti dai distributori per adempiere agli obblighi di risparmio energetico;

- sanzioni in caso di inadempienza agli obiettivi da parte dei singoli distributori.

I decreti hanno affidato la definizione della regolazione attuativa e la gestione dell'intero meccanismo all'Autorità. I capisaldi della prima sono stati definiti dall'Autorità attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati, avviata dopo l'entrata in vigore dei primi decreti 2001 e proseguita dopo il processo di revisione di questi e la pubblicazione dei nuovi decreti 2004. Tali capisaldi includono:

- le *Linee guida* per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico realizzati nell'ambito dei decreti, inclusi i criteri e le modalità per il rilascio dei TEE (delibere 18 settembre 2003, n. 103, e 11 novembre 2004, n. 200, altrimenti dette *Linee guida*);
- le metodologie semplificate per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da specifiche tipologie di interventi (delibere 27 dicembre 2002, n. 234, e 14 luglio 2004, n. 111);
- le modalità di raccolta dei dati necessari per la determinazione

degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati (delibera 22 settembre 2004, n. 167);

- la definizione del contributo tariffario da erogarsi ai distributori obbligati per il conseguimento dei propri obiettivi di risparmio energetico e delle relative modalità di erogazione (delibera 16 dicembre 2004, n. 219);
- la definizione dei criteri per l'irrogazione di sanzioni ai distributori inadempienti agli obblighi di risparmio energetico (comunicazione 29 dicembre 2004).

Nel corso dell'ultimo anno, l'attività svolta dall'Autorità è stata principalmente dedicata all'attuazione del meccanismo così delineato, i cui contenuti e risultati sono descritti in dettaglio nel par. *Attività di gestione*.

A ciò si sono affiancati interventi per lo sviluppo di nuove metodologie semplificate per il calcolo dei risparmi energetici, per la definizione sia delle regole di funzionamento del mercato dei TEE, sia degli obiettivi obbligatori in capo ai distributori nell'anno 2006, sia delle modalità di attuazione del disposto dell'art. 13 dei decreti ministeriali, relativamente al finanziamento di campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso razionale dell'energia.

Attività di regolazione

Regole per il mercato dei Titoli di efficienza energetica

Nel corso dell'anno è proseguito il confronto tecnico con gli Uffici della società GME per la definizione delle regole di funzionamento del mercato organizzato dei TEE. Al termine di questa interazione tecnica, con delibera 14 aprile 2005, n. 67, l'Autorità ha approvato lo schema di regole di funzionamento del mercato proposto dal GME (di seguito: regole).

Le regole che disciplinano le modalità e i criteri di ammissione al mercato, l'organizzazione e la gestione delle contrattazioni e i meccanismi di garanzia del buon fine delle compravendite, sono orientate a favorire l'accesso al mercato del più ampio numero di operatori possibile, al fine di sfruttare a pieno i vantaggi di effi-

cienza economica derivanti dall'utilizzo di meccanismi di mercato, promuovere la massima trasparenza nella formazione dei prezzi e favorire la sicurezza degli scambi.

Sulla base delle regole e a seguito della fissazione da parte del GME del corrispettivo dovuto dagli operatori del settore per i servizi erogati nell'anno 2006 nell'ambito della gestione del mercato dei TEE, in data 7 marzo 2006 si è svolta la prima sessione di contrattazione. In base a quanto previsto dallo schema approvato, le sessioni di mercato hanno cadenza settimanale nel periodo febbraio-maggio (periodo che precede la verifica di conseguimento degli obiettivi annuali da parte dei distributori obbligati), mensile nella restante parte dell'anno.

FIG. 4.1

Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica nell'anno 2006
Valori percentuali

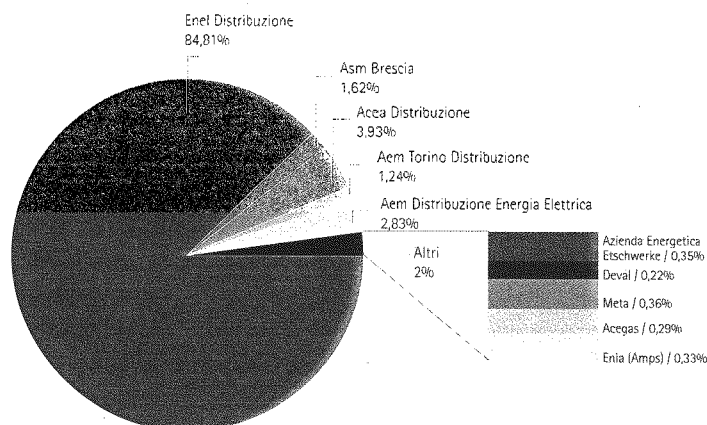
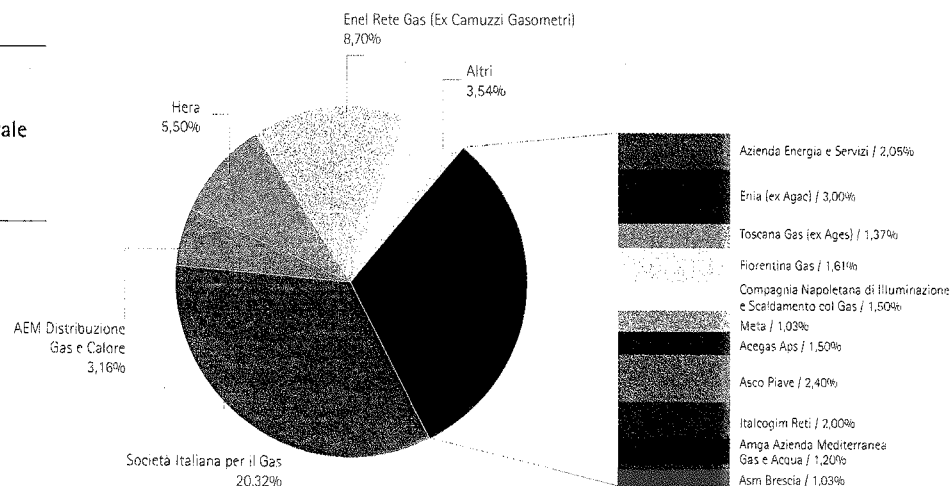


FIG. 4.2

Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di gas naturale nell'anno 2006
Valori percentuali



Determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori

I decreti ministeriali 20 luglio 2004 individuano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria che devono essere conseguiti annualmente nel quinquennio 2005-2009. Essi dispongono che tali obiettivi siano ripartiti tra i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001, sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica/gas naturale da essi distribuita e quella distribuita complessivamente sul territorio nazionale, entrambe riferite all'anno precedente l'ultimo trascorso.

Partendo da questi criteri e dai dati comunicati dai soggetti inte-

ressati in adempimento alla delibera n. 167/04, con delibera 17 gennaio 2006, n. 7, l'Autorità ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in capo, nell'anno 2006, ai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 (Figg. 4.1 e 4.2).

L'obiettivo complessivo di risparmio assegnato a tali soggetti per l'anno 2006 risulta pari a circa 312.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), di cui più o meno 192.000 (pari al 62%) a carico dei distributori di energia elettrica e le restanti 120.000 (pari al 38%) a carico dei distributori di gas naturale.

Per effetto dei criteri stabiliti dai decreti ministeriali, questo obiettivo risulta di circa il 22% inferiore a quello nazionale complessivo previsto dagli stessi decreti per l'anno 2006 (pari a 200.000 tep ri-

sparmiate per il settore elettrico e a un obiettivo analogo per il settore del gas naturale), similmente a quanto già avvenuto per l'obiettivo 2005. La quota di obiettivo non attribuibile è maggiore per il settore del gas naturale (circa il 40%) rispetto a quello dell'energia elettrica. I decreti ministeriali prevedevano che le modalità di applicazione del disposto normativo ai distributori che servivano meno di 100.000 clienti finali alla fine dell'anno 2001, venissero stabilite con apposito decreto dei competenti ministeri, d'intesa con la Conferenza unificata, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2005.

Predisposizione di schede tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di elaborazione di metodologie semplificate di quantificazione dei risparmi energetici di tipo standardizzato e analitico (si veda il box sui tre metodi di quantificazione dei risparmi previsti dalle *Linee guida*).

Esse sono state definite sulla base dei commenti e delle osservazioni ricevuti alle proposte contenute nel Documento per la consultazione 27 ottobre 2004, tenuto conto delle evoluzioni tecniche e normative nel frattempo intervenute.

Le nuove metodologie sono state pubblicate (delibere 20 aprile 2005, n. 70, e 4 agosto 2005, n. 177) e riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza in motori elettrici operanti su sistema di pompaggio con po-

tenza superiore o uguale a 22 kW;

- installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti a illuminazione esterna;
- sostituzione di lampade a vapori di mercurio con altre a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di pubblica illuminazione; installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf;
- isolamento termico delle pareti e delle coperture per il rinfrescamento estivo in ambito domestico e terziario;
- applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

L'attività di sviluppo di metodi semplificati per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da interventi ammissibili nell'ambito dei decreti 20 luglio 2004 proseguirà anche nel futuro, con lo scopo di rendere disponibili procedure di quantificazione affidabili e caratterizzate da costi di amministrazione contenuti rispetto a un approccio totalmente basato su piani di monitoraggio.

Rimane aperta la possibilità, per tutti i soggetti interessati, di presentare all'Autorità proposte di schede tecniche che verranno valutate dalla stessa ed eventualmente sottoposte a pubblicazione e consultazione prima della loro possibile adozione con provvedimento dell'Autorità.

Metodi di quantificazione del risparmio energetico sviluppati dall'Autorità

Allo scopo di semplificare le procedure di quantificazione dei risparmi energetici conseguibili attraverso i progetti ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali, di contenere i costi associati alla misurazione e alla successiva verifica di questi risparmi e di assicurare al contempo il rigore e l'affidabilità delle quantificazioni, l'Autorità ha definito tre metodi di valutazione: standardizzata, analitica e a consuntivo (cfr. delibera n. 103/03, o *Linee guida*):

- il metodo di valutazione standardizzata consente di definire a priori il risparmio otte-

nibile per ogni unità fisica di riferimento installata (per esempio, frigorifero, lampada, caldaia ad alta efficienza, metro quadro di vetro doppio o di isolamento parete);

- il metodo di valutazione analitica consente di quantificare il risparmio energetico conseguibile da un intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri;
- il metodo di valutazione a consuntivo consente di quantificare il risparmio attraverso il confronto dei consumi misurati prima e dopo

l'intervento in base a un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto e preliminarmente approvato dall'Autorità. I contenuti e i requisiti minimi che devono essere rispettati dalla proposta sono indicati nelle *Linee guida*.

I primi due metodi vengono adottati dall'Autorità a valle della consultazione di tutti i soggetti interessati, il terzo può essere applicato esclusivamente alle tipologie di intervento per le quali non

sono disponibili metodi di valutazione standardizzata o analitica approvati dall'Autorità.

Tutti e tre sono impostati in modo da valorizzare i soli risparmi che risultano addizionali rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, di mercato e normativa; depurano il calcolo dei risparmi dagli impatti di fattori non correlati agli interventi (per esempio, condizioni climatiche, livelli produttivi) e tengono conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi.

Attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione

I decreti 20 luglio 2004 hanno stabilito che il 50% delle risorse finanziarie di competenza dei distributori, acquisite in attuazione dell'art. 9 dei precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001 sino alla data di entrata in vigore degli stessi, fosse destinato, previo parere favorevole dei ministeri competenti, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori di energia elettrica e di gas naturale nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005. In base ai decreti, la ripartizione delle risorse tra i distributori tiene

conto dell'obiettivo di risparmio energetico di loro competenza ai sensi dei medesimi provvedimenti.

In attuazione di quanto sopra, l'Autorità ha comunicato ai ministeri interessati le risorse complessivamente disponibili per tale attività e la loro ripartizione tra i singoli distributori obbligati. Con successiva delibera 10 novembre 2005, n. 235, l'Autorità ha dato disposizioni alla CCSE ai fini dell'erogazione di queste somme. Il provvedimento definisce le modalità di copertura degli oneri e richiede ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo delle campagne la cui approvazione è considerata preliminare all'autorizzazione, da parte dell'Autorità, dell'erogazione di dette somme.

Attività di gestione

Valutazione di proposte di progetto e di programma di misura

Il 2005 è stato il primo anno di piena attuazione del meccanismo dei TEE e degli obblighi di risparmio energetico previsti dal legislatore.

Dal mese di gennaio 2005 tutti i distributori di energia elettrica e di gas naturale, le società controllate dai medesimi distributori e quelle operanti nel settore dei servizi energetici, possono presentare all'Autorità:

- proposte per progetti valutabili con metodi di valutazione a consuntivo (per i quali, cioè, l'Autorità non ha adottato metodologie semplificate di quantificazione dei risparmi energetici conseguiti, vale a dire le cd. "schede tecniche standardizzate e analitiche");
- richieste di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti da singoli progetti.

In aggiunta, dall'inizio dell'anno i soggetti che hanno dubbi speci-

fici circa la conformità alle disposizioni delle *Linee guida* di progetti valutabili con metodologia a consuntivo, possono presentare richieste di verifica preliminare di conformità all'Autorità.

In particolare, il 28 febbraio 2005 era il termine previsto dalle *Linee guida* per la presentazione di proposte di progetto e di programma di misura relative a risparmi energetici conseguiti da interventi realizzati nel triennio 2001-2004, per i quali non sono disponibili metodologie semplificate di quantificazione e che devono dunque essere valutati a consuntivo. A tali proposte si sono progressivamente aggiunte quelle relative a interventi realizzati a partire dal gennaio 2005.

Le proposte sono state presentate sia da distributori obbligati, sia da società di servizi energetici e distributori non soggetti agli obblighi di risparmio energetico, e sono relative a interventi orientati al conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso misure realizzate principalmente con impianti di cogenerazione, di recupero termico e di ottimizzazione di processi industriali.

L'attività di valutazione ha comportato l'analisi puntuale della rispondenza dei contenuti delle proposte al disposto delle *Linee guida* e dei decreti ministeriali. Per la maggior parte dei casi esaminati gli Uffici hanno effettuato un supplemento di istruttoria, richiedendo ai soggetti interessati chiarimenti, approfondimenti, integrazioni e modifiche puntuali relativamente a quanto presentato. Alcune delle proposte pervenute sono state oggetto di richiesta di parere da parte degli Uffici dell'Autorità ai competenti Uffici ministeriali, relativamente alla conformità ai decreti mini-

steriali degli interventi presentati, al fine di poter eventualmente procedere alle valutazioni di propria competenza.

Gli esiti del processo di valutazione sono stati comunicati dall'Autorità tramite 8 apposite delibere: 27 aprile 2005, n. 77, 26 maggio 2005, n. 98, 9 giugno 2005, n. 102, 15 giugno 2005, n. 104, 27 giugno 2005, n. 123, 7 luglio 2005, n. 136, 2 novembre 2005, n. 227, e 28 febbraio 2006, n. 44.

Verifica e certificazione dei risparmi energetici

Per quanto riguarda l'attività di verifica e di certificazione dei risparmi energetici, nel corso dell'anno gli Uffici dell'Autorità hanno valutato sia le richieste relative a interventi realizzati nel triennio 2001-2004 (pervenute entro il 30 settembre 2005, termine previsto dalle *Linee guida* e successivamente prorogato, su richiesta degli operatori interessati, con delibera 12 luglio 2005, n. 143), sia le richieste pervenute in relazione a interventi realizzati a partire da gennaio 2005.

Sono pervenute 425 richieste, relative a oltre un migliaio di interventi; esse sono state presentate nel 30% circa dei casi da distributori obbligati e nel restante 70% circa da distributori non soggetti a tali obblighi, società controllate dai distributori e società di servizi energetici.

A fronte della valutazione eseguita dagli Uffici dell'Autorità, al 31 marzo 2006 sono stati certificati risparmi di energia primaria per un totale di 150.366 tep (Fig. 4.3), conseguiti con:

FIG. 4.3

Risparmi di energia primaria e Titoli di efficienza energetica di cui è stata autorizzata l'emissione al 31 marzo 2006, distinti per macrotipologia di intervento
Valori percentuali

